

Ufficio di servizio sociale di MESSINA con

- sede distaccata di Patti,
- Centro di prima accoglienza annesso all'USSM di Messina.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER LA SARDEGNA

Istituto penale per i minorenni di CAGLIARI con

- Centro di prima accoglienza annesso all'IPM di Cagliari.

Ufficio di servizio sociale per i minorenni di CAGLIARI.**Ufficio di servizio sociale per i minorenni di SASSARI con**

- sede distaccata di Nuoro,
- sede distaccata di Olbia,
- Centro di prima accoglienza annesso all'USSM di Sassari,
- Comunità annessa all'USSM di Sassari,
- Centro diurno polifunzionale annesso all'USSM di Sassari.

P.D.G. 16 dicembre 2019 - Disciplina delle prove teoriche o pratiche a cui devono essere sottoposte le unità di personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, giudicate inidonee all'espletamento dei servizi di polizia, che abbiano richiesto il trasferimento nei ruoli amministrativi del Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA
FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e in particolare l'articolo 8, concernente il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello stato;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia (non inciso *in parte qua* dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99), e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a), che attribuisce alla direzione generale del personale e dei servizi del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi la competenza in materia di trasferimenti da e per altre amministrazioni;

VISTO il decreto del ministro della giustizia del 27 giugno 2019, concernente il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia nei ruoli amministrativi del ministero della giustizia, e in particolare l'art. 3, commi 2 e 3, che, per quanto attiene ai contenuti delle prove teoriche o pratiche a cui devono essere sottoposte le unità di personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 339, giudicate inidonee all'espletamento dei servizi di polizia, che abbiano richiesto il trasferimento nei ruoli amministrativi del ministero della giustizia, rinvia a un emanando decreto del direttore generale del personale e dei servizi del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, d'intesa con i direttori generali del personale degli altri dipartimenti interessati;

SENTITO il direttore generale del personale e delle risorse del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale ha comunicato la propria intesa in merito al contenuto del presente decreto;

SENTITO il direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il quale ha comunicato la propria intesa in merito al contenuto del presente decreto;

Decreta:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto dirigenziale disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministro della Giustizia del 27 giugno 2019, il contenuto delle prove teoriche o pratiche a cui devono essere sottoposte le unità di personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, giudicate inidonee all'espletamento dei servizi di polizia, che abbiano richiesto il trasferimento nei ruoli amministrativi del Ministero della Giustizia.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto dirigenziale, si intende per:
 - a) Decreto ministeriale: il decreto del Ministro della Giustizia del 27 giugno 2019, concernente il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia nei ruoli amministrativi del Ministero della Giustizia;
 - b) Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - c) Richiedente: l'unità di personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, giudicata inidonea all'espletamento dei servizi di polizia, che abbia richiesto il trasferimento nei ruoli amministrativi del Ministero della Giustizia;
 - d) Ufficio Quarto: l'Ufficio Quarto – Gestione del Personale della Direzione Generale del Personale e dei Servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi;
 - e) Tabella di corrispondenza: la Tabella H, allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che, ai sensi dell'articolo 45, comma 17, del medesimo decreto, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente;
 - f) Area Seconda: la Seconda Area Funzionale, prevista dalla Tabella A allegata al decreto del Ministro della Giustizia del 9 novembre 2017 e ricomprensive i profili professionali di Operatore Giudiziario, Centralinista, Conducente di automezzi, Assistente alla vigilanza dei locali, Assistente Giudiziario, Assistente Tecnico, Assistente Informatico, Assistente Linguistico, Contabile, Cancelliere Esperto, Ufficiale giudiziario;
 - g) Area Terza: la Terza Area Funzionale, prevista dalla Tabella A allegata al decreto del Ministro della Giustizia del 9 novembre 2017 e ricomprensive i profili professionali di Funzionario Giudiziario, Funzionario Tecnico, Funzionario dell'Organizzazione, Funzionario Informatico, Funzionario Bibliotecario, Funzionario Linguistico, Funzionario Contabile, Funzionario Statistico, Funzionario Unep, Direttore;

- h) Commissione esaminatrice: la Commissione nominata con decreto del Direttore Generale del Personale e dei Servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziarica, del Personale e dei Servizi, d'intesa con il Direttore Generale del Personale dell'altro Dipartimento eventualmente interessato, e composta da un dirigente che la presiede e da due funzionari.

Art. 3.

(Adempimenti preliminari)

1. Ricevuta copia del verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione nella parte relativa alla preliminare deliberazione di idoneità del richiedente all'assolvimento dei compiti propri dell'Amministrazione della Giustizia, l'Ufficio Quarto provvede ad aprire uno specifico fascicolo, onde procedere alle prescritte prove teoriche o pratiche.
2. L'Ufficio Quarto, accertata la completezza di tutta la documentazione trasmessa ai fini del corretto espletamento delle attività disciplinate dal presente decreto dirigenziale, verifica, in base alla Tabella di corrispondenza e avuto riguardo alla qualifica attualmente rivestita, il profilo professionale nel quale il richiedente sarebbe inquadrato in caso di superamento delle prove e comunque di valutazione positiva della specifica idoneità all'impiego, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto ministeriale.
3. Il richiedente, a cura dell'Ufficio Quarto, è convocato presso i locali del Ministero della Giustizia per lo svolgimento della prova, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, qualora possibile, con idonea comunicazione telematica.

Art. 4.

(Prova per il passaggio in Area Terza)

1. Il richiedente che, in base alla verifica di cui al precedente articolo 3, comma 2, sarebbe in ipotesi collocato nei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia in uno dei profili dell'Area Terza deve superare una prova teorica articolata in una prova scritta e in un colloquio orale.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato scritto in materia di
 - a. diritto amministrativo;
 - b. diritto processuale penale;
 - c. diritto processuale civile e servizi di cancelleria (per il passaggio ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria) ovvero ordinamento penitenziario (per il passaggio ai ruoli dell'amministrazione penitenziaria) ovvero legislazione minorile (per il passaggio ai ruoli della giustizia minorile e di comunità) ovvero informatica o biologia o altra disciplina tecnico-scientifica di competenza (per il passaggio in uno dei profili tecnici previsti da ciascuno dei Dipartimenti interessati).
3. Il richiedente sceglie una tra tre buste chiuse, contenenti ciascuna tre tracce preventivamente predisposte dalla Commissione esaminatrice nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.
4. Il richiedente ha a disposizione per la stesura dell'elaborato scritto un tempo pari a tre ore.
5. La commissione esaminatrice valuta l'elaborato scritto del richiedente, attribuendo un punteggio non superiore complessivamente a trenta punti e distinto in un massimo di dieci punti per ciascuna delle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.
6. La prova scritta si intende superata se il richiedente consegue un punteggio minimo di diciotto punti complessivi e non meno di sei punti per ciascuna delle tre materie.

7. La votazione ottenuta all'esito della prova scritta e l'eventuale superamento della medesima con la conseguente convocazione per il colloquio orale sono comunicati al richiedente con le medesime modalità previste dall'articolo 3, comma 3.
8. Il colloquio orale ha per oggetto le medesime materie della prova scritta.
9. Al colloquio orale è attribuito un punteggio non superiore complessivamente a trenta punti e articolato in un massimo di dieci punti per ciascuna delle tre materie.
10. Il colloquio orale si intende superato se il richiedente consegue un punteggio minimo di diciotto punti complessivi e non meno di sei punti per ciascuna delle tre materie.

Art. 5.

(Prova per il passaggio in Area Seconda – Qualifiche che richiedono per l'accesso il diploma di istruzione secondaria di secondo grado)

1. Il richiedente che, in base alla verifica di cui al precedente articolo 3, comma 2, sarebbe in ipotesi collocato nei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia nei profili di Assistente alla vigilanza dei locali, Assistente Giudiziario, Assistente Tecnico, Assistente Informatico, Assistente Linguistico, Contabile, Cancelliere Esperto, Ufficiale giudiziario dell'Area Seconda deve superare una prova teorica articolata in una prova scritta e in un colloquio orale.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato scritto in materia di
 - a. elementi di diritto amministrativo;
 - b. elementi di diritto processuale penale;
 - c. elementi di diritto processuale civile e servizi di cancelleria (per il passaggio ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria) ovvero elementi di ordinamento penitenziario (per il passaggio ai ruoli dell'amministrazione penitenziaria) ovvero elementi di legislazione minorile (per il passaggio ai ruoli della giustizia minorile e di comunità) ovvero elementi di informatica o di biologia o di altra disciplina tecnico-scientifica di competenza (per il passaggio in uno dei profili tecnici previsti da ciascuno dei Dipartimenti interessati).
3. Il richiedente sceglie una tra tre buste chiuse, contenenti ciascuna tre tracce preventivamente predisposte dalla Commissione esaminatrice nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.
4. Il richiedente ha a disposizione per la stesura dell'elaborato scritto un tempo pari a due ore.
5. La commissione esaminatrice valuta l'elaborato scritto del richiedente, attribuendo un punteggio non superiore complessivamente a trenta punti e distinto in un massimo di dieci punti per ciascuna delle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.
6. La prova scritta si intende superata se il richiedente consegue un punteggio minimo di diciotto punti complessivi e non meno di sei punti per ciascuna delle tre materie.
7. La votazione ottenuta all'esito della prova scritta e l'eventuale superamento della medesima con la conseguente convocazione per il colloquio orale sono comunicati al richiedente con le medesime modalità previste dall'articolo 3, comma 3.
8. Il colloquio orale ha per oggetto le medesime materie della prova scritta.
9. Al colloquio orale è attribuito un punteggio non superiore complessivamente a trenta punti e articolato in un massimo di dieci punti per ciascuna delle tre materie.
10. Il colloquio orale si intende superato se il richiedente consegue un punteggio minimo di diciotto punti complessivi e non meno di sei punti per ciascuna delle tre materie.

Art. 6.

(Prova per il passaggio in Area Seconda – Qualifiche che richiedono per l'accesso il diploma di istruzione secondaria di primo grado)

1. Il richiedente che, in base alla verifica di cui al precedente articolo 3, comma 2, sarebbe in ipotesi collocato nei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia nei profili di Operatore Giudiziario, Centralinista, Conducente di automezzi dell'Area Seconda deve superare una prova articolata in una prova pratica e in un colloquio orale.
2. La prova pratica per il profilo di operatore giudiziario ha ad oggetto la verifica della capacità di riordinare fascicoli cartacei e del possesso delle nozioni di base nell'uso di computer e sistemi informatici (utilizzo di programmi di videoscrittura e della posta elettronica, capacità di navigazione sulla rete Internet).
3. La prova pratica per il profilo di centralinista ha ad oggetto la verifica della capacità di gestire i flussi di comunicazione telefonica in entrata e in uscita.
4. La prova pratica per il profilo di conducente di automezzi ha ad oggetto l'accertamento della conoscenza delle norme sulla circolazione stradale e la verifica del possesso di capacità di guida adeguata rispetto alla natura del servizio e alle caratteristiche degli autoveicoli in dotazione al Ministero. È richiesto il possesso di patente di guida di categoria D e della specifica idoneità sanitaria.
5. La commissione esaminatrice valuta l'esito della prova pratica del richiedente, attribuendo un giudizio positivo o negativo, senza assegnazione di un punteggio numerico.
6. Il superamento ovvero il mancato superamento della prova pratica sono comunicati al richiedente al termine della prova stessa.

7. In caso di superamento della prova pratica, si procede senza soluzione di continuità al colloquio orale.
8. Il colloquio orale ha per oggetto le seguenti materie:
 - a. elementi di diritto amministrativo;
 - b. elementi di ordinamento giudiziario.
9. La commissione esaminatrice valuta l'esito del colloquio orale del richiedente, attribuendo un giudizio positivo o negativo su entrambe le materie di cui al precedente comma 6, senza assegnazione di un punteggio numerico.
10. Il colloquio orale si intende superato se il richiedente consegue un giudizio positivo in ciascuna delle due materie.

Art. 7.

Adempimenti finali

1. All'esito delle prove di cui agli articoli 4, 5 e 6, la Commissione esaminatrice trasmette immediatamente all'Ufficio Quarto i verbali delle prove, gli eventuali elaborati scritti ed ogni altro atto conferente e comunica, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale, l'esito delle prove al Direttore Generale del Personale e dei Servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, e al Direttore Generale del Personale dell'altro Dipartimento eventualmente interessato.

Roma, 16 dicembre 2019

Il direttore generale
ALESSANDRO LEOPIZZI

**CASSA MUTUA NAZIONALE
TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI**

Bilancio preventivo per l'esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2020

ENTRATE			USCITE		
CAP	DENOMINAZIONE	IMPORTO	CAP	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1	Interessi attivi	=====	4	Premi di buonuscita	€ 378.000,00
2	Ritenute obbligatorie		5	Sovvenzioni straordinarie	€ 33.600,00
	a) 1% sugli stipendi	€ 345.000,00	6	Spese di amministrazione	€ 8.400,00
	b) 0,9% D.P.R. 115/2002	€ 75.000,00	3	Offerte volontarie	=====
3	Offerte volontarie	=====	7	A fondo di riserva	=====
	TOTALE ENTRATE	€ 420.000,00		TOTALE USCITE	€ 420.000,00

Roma, 19 dicembre 2019

Il Consigliere delegato
DR. UMBERTO RABUANO

Il Presidente
DR. FEDERICO MANCUSO